

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1149-A

Relazione orale
Relatore BETTAMIO

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE **(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

Comunicato alla Presidenza il 26 giugno 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle attività produttive
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2031)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 2002*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	14

Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	15
---	---	----

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

sul disegno di legge e su emendamenti

14 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 16 che, in relazione alla tutela dei diritti sulle opere di cui all'articolo 2, n. 4), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografia) subordina il godimento del diritto di autore a dei gravami procedurali contrari al principio di uguaglianza riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto a carico di una sola particolare categoria di opere, nonché all'ordinamento comunitario e, in particolare, alla direttiva 98/71/CE.

La Commissione osserva inoltre che in diversi articoli del disegno di legge si riscontra un rinvio alla disciplina di alcuni aspetti mediante atto amministrativo in materia di competenza concorrente, che potrebbe comportare un contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e, comunque, senza prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Rientrano fra questi gli articoli 3, che rinvia al decreto ministeriale la definizione della quota delle risorse riservata ai programmi di sviluppo precompetitivo delle piccole e medie imprese, 4 (che incide, in parte, su una materia di competenza statale esclusiva, quale la perequazione delle risorse finanziarie, in parte su una materia concorrente, quale l'innovazione per settori produttivi, in cui è preclusa l'adozione di regolamenti statali), 7 (che rinvia la definizione di criteri per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese ad un provvedimento amministrativo ministeriale, di cui al comma 2, che sarebbe opportuno riformulare in termini di delega ad adottare un decreto legislativo ovvero prevedendo il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni), 8, dove sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella definizione dei programmi di innovazione tecnologica, e 21, dove andrebbe previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2,

essendo incluse la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia tra le materie di competenza concorrente. Analogamente andrebbe previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 28, comma 1, secondo periodo, costituendo, rispettivamente, la tutela della salute e l'alimentazione materie di competenza concorrente.

La Commissione osserva altresì che l'articolo 12 incide su una materia di competenza legislativa regionale, quale la gestione delle aree destinate a insediamenti produttivi, e che nel parere reso nel quadro della Conferenza unificata, l'ANCI ha opportunamente proposto di riformulare l'articolo 13, comma 3, chiedendo che nell'adozione dei provvedimenti in materia di investimenti nel settore delle fonderie sia acquisito il parere della citata Conferenza unificata.

Osserva inoltre che l'articolo 15 prevede l'istituzione, per la definizione dei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e intellettuale, di un numero ristretto, o comunque non superiore a 8, di sezioni specializzate presso altrettanti tribunali e corti d'appello che appare lesivo del diritto dei cittadini interessati ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti garantito dall'articolo 24 della Costituzione, ritenendo, comunque, che l'argomento, per omogeneità di materia, potrebbe meglio essere previsto nel disegno di legge del Governo in materia di delega per il riordino delle sedi giudiziarie.

In merito agli emendamenti riferiti al disegno di legge, la Commissione esprime inoltre un parere favorevole con osservazioni sugli emendamenti 3.0.5, 4.4, 4.0.1, 7.4, 7.15, 7.0.3, 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.11, 13.0.20, 21.3, 21.10, 21.0.2, 26.0.10 e 26.0.14, considerando che essi presentano un rinvio della disciplina di alcuni aspetti, inerenti a materie di competenza concorrente, ad atti amministrativi che si potrebbero pertanto configurare in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva l'esercizio della potestà regolamentare statale alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, comunque, non prevedono il coinvolgimento, nel procedimento di adozione dei suddetti provvedimenti, della Conferenza Stato-regioni. Sotto il profilo redazionale osserva inoltre l'esigenza di riformulare gli emendamenti 1.8 e 1.10 precisando il riferimento al Trattato di Amsterdam, ratificato dalla legge n. 209 del 1998, quale fonte originaria della modifica ivi richiamata.

Si evidenzia altresì l'esigenza di approfondire la valutazione sulla verifica dell'omogeneità degli emendamenti 13.0.3 (sulle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000) e 13.0.13 (in materia di videonoleggio) con il provvedimento in esame, nonché si invita la Commissione di merito a valutare, in rapporto all'articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà di impresa, gli emendamenti 20.27, 20.28, 20.29 e 20.0.30, concernenti il divieto di impiegare il criterio della residenza dell'assicurato nella formazione del premio per la RCA.

Si osserva infine l'esigenza di verificare la compatibilità con le competenze concorrenti e residuali regionali degli emendamenti 26.0.5, sulle

deliberazioni comunali in materia di impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, 26.0.6, sulle agevolazioni estese alle unità produttive artigianali vetrarie nel comune di Altare, 35.0.5, sulle Camere di commercio, 35.0.7, sui controlli sugli impianti di riscaldamento, 36.0.2, sull'attività di promozione turistica all'estero finalizzata alla creazione di nuovo flusso turistico verso il Mezzogiorno d'Italia. Per quanto riguarda l'emendamento 35.0.9, che prevede un diritto sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi, si ritiene afferente a materia di competenza regionale e quindi si esprime parere negativo.

La Commissione esprime, infine, un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

14 maggio 2002

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 35.100, riscontrandone l'incompatibilità con le competenze concorrenti e residuali delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, recando disposizioni inerenti alle Camere di commercio, nonché la disomogeneità con i contenuti del disegno di legge cui è riferito.

28 maggio 2002

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Sull'emendamento 29.0.1 (nuovo testo), ritiene che la competenza in materia sia delle regioni e la disciplina normativa statale possa operare in funzione sostitutiva in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di materia riferibile al rispetto della normativa comunitaria. Circa l'emendamento 9.2 (nuovo testo), si tratta di materia di competenza anche regionale: occorre considerare, pertanto, l'opportunità di coinvolgere la regione nell'intero procedimento e non solo ai fini del piano pluriennale, ai sensi del comma 2. In merito all'emendamento 35.0.9 (nuovo testo), si tratta di materia non del tutto pertinente al contenuto del disegno di legge. Per l'emendamento 26.100, si obietta che una legge non dovrebbe intervenire su un atto normativo secondario, perché ciò contrasta - tra l'altro - con le regole di redazione degli atti normativi condivise tra i due rami del Parlamento e il Governo: sarebbe preferibile, pertanto, disporre in legge nel senso che il Governo riformuli il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso indicato dalla legge stessa. Infine l'emendamento 13.100 dovrebbe contemplare una più estesa e adeguata partecipazione regionale, ad esempio prevedendo l'intesa con le regioni, piuttosto che un semplice parere.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: BOBBIO Luigi)

sul disegno di legge e su emendamenti

15 maggio 2002

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario.

1) Per quanto attiene all'articolo 15, che delega al Governo l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, si avverte l'esigenza di una modifica che completi il richiamo alle diverse tipologie di proprietà industriale ed intellettuale ivi menzionate, precisando che i procedimenti giudiziari in materia di marchi riguardano tutti i marchi registrati così escludendo la possibile interpretazione che la norma si riferisca solo ai marchi nazionali, e chiarendo che la competenza in tale materia si estende ai marchi europei ed a quelli internazionali. Occorre, inoltre, estendere la competenza delle istituende sezioni specializzate ai casi di concorrenza sleale: trattandosi di materia interessata da una articolata giurisprudenza e suscettibile altresì di determinare, per la sua complessità, sovrapposizione di procedimenti, si suggerisce di circoscrivere la competenza delle sezioni specializzate alle ipotesi in cui la concorrenza sleale si consumi con l'uso di marchi imitati o contraffatti. Pertanto, si sottopone alla Commissione la seguente proposta di modifica:

Sostituire l'alinea del comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi registrati e altri segni distintivi, atti di concorrenza sleale commessi con l'uso di nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o con imitazione servile dei prodotti di un concorrente o compiendo con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività

di un concorrente, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

Perplexità determina altresì la scelta di istituire, in numero non superiore a otto presso un numero ristretto di tribunali e altrettante corti d'appello, le sezioni specializzate. La scelta giunge all'esito del dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento che aveva inizialmente ricevuto dal Governo una diversa proposta, consistente nell'istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello le sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie già indicate. Il fine evidente in quella iniziale formulazione di distribuire il carico di lavoro su un più che congruo numero di uffici, certamente funzionale ad un alleggerimento complessivo dell'attività delle sezioni, è poi parzialmente disatteso dal testo all'esame che soffre, forse, di un problema opposto, e potrebbe - a seguito del ristretto numero di uffici previsto - creare una situazione penalizzante. La questione si colloca, poi, in uno scenario che vede all'orizzonte la riforma dell'ordinamento giudiziario con la connessa riforma della geografia giudiziaria. Di tal che sarebbe forse opportuno tornare all'ipotesi iniziale di affidare la competenza specializzata alle sezioni presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, in via transitoria, fino alla riforma della geografia giudiziaria. Conseguentemente si sottopongono le seguenti ipotesi emendative:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2».

In alternativa, la Commissione suggerisce di limitare a dodici il numero dei tribunali e corti d'appello, individuandoli in quei capoluoghi, in cui i preposti agli uffici direttivi giudiziari rivestono le funzioni di magistrato di cassazione, secondo il seguente schema di modifica:

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «istituire presso un numero ristretto comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante

corti di appello» *con le altre*: «istituire presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia».

2) Si propone, quindi, la soppressione dell'articolo 28 il quale, in tema di cessione di prodotti alimentari deteriorabili, introduce una normativa fortemente asistemica sia per quanto attiene ai principi che informano la patologia dell'adempimento dell'obbligazione sia in tema di interessi, ed inoltre prefigura - in termini certamente troppo incisivi - che la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3) L'articolo 14, laddove si prevede il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, propone una norma chiaramente derogatoria rispetto all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, del 1988: occorrerebbe pertanto sottolineare tale aspetto con una esplicita previsione ovvero riportare il testo ai principi generali di cui alla legge in questione, secondo le due possibili opzioni sotto riportate:

Sopprimere il secondo periodo del comma 2.

Ovvero, in alternativa:

Al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: «A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri» premettere le seguenti: «In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4) Per quanto attiene, poi, all'articolo 4, il quale reca disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, occorrerebbe, per rispettare l'intento semplificativo, rivedere la formulazione del comma 3 eccettuando l'ipotesi dei procedimenti penali definiti con sentenza di proscioglimento anche non definitiva, secondo la seguente ipotesi:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento, anche non definitiva».

Ovvero si potrebbe non sospendere il procedimento ma solo in via cautelativa l'erogazione delle agevolazioni in questione, secondo il seguente schema di emendamento:

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministro delle attività produttive sospendono le agevolazioni.

3-bis. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento, anche non definitiva».

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 20.8, segnalando che occorre introdurre dopo la parola: «sanzione» la seguente: «amministrativa»; parere di nulla osta sugli emendamenti 20.49, 20.3, 20.6, 20.4, 20.0.19, 20.0.5, 20.0.34, 20.0.26, 20.0.14, 20.0.24, 20.0.36, 20.13, 36.0.1, 36.1, 27.0.2. Sull'emendamento 20.22, di contenuto identico all'emendamento 20.0.19 nella sua parte relativa alle controversie giudiziali rientranti nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, la Commissione esprime parere contrario limitatamente alla lettera *b*) in base a valutazioni di carattere generale sull'esigenza di rispettare il principio del giudice naturale; contrario infine è il parere sugli emendamenti 20.0.21 e 20.0.3.

Si chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

sul disegno di legge e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5

16 maggio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) all'articolo 9, comma 1, vengano sostituite le parole da: «a valere», fino alla fine del periodo, con le altre: «e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.»;

b) all'articolo 12, comma 1, capoverso, vengano sostituite le parole: «in misura pari alla», con le altre: «in misura non inferiore alla» e soppresse le parole: «con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza»;

c) all'articolo 14, comma 3, vengano sostituite le parole: «non deriveranno», con le altre: «non devono derivare»;

d) all'articolo 20, comma 2, venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.»;

e) all'articolo 24, venga sostituito il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003"».

f) all'articolo 29, comma 2, dopo le parole: «comma 1», vengano inserite le altre: «, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003,».

Il parere di nulla osta sugli articoli 1, 3, 8 e 10 è reso nel presupposto che tali norme agiscono nel limite delle risorse stanziare.

La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.0.2, 3.7, 3.13, 3.14, 3.0.1, 3.10, 3.0.6, 4.0.1, 1.13 e 1.8, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala, infine, che il parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili nell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e di seguito riportati: 64.665.000 euro per il 2002, 110.806.000 per il 2003 e 92.756.000 euro per il 2004.

sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 5

28 maggio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 9.3 (limitatamente alla prima parte), 13.2, 19.2, 19.5, 22.0.1, 26.0.6, 35.0.6, 7.0.3, 8.0.2, 9.2 (nuovo testo), 9.2, 9.4, 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.20, 12.5, 16.0.2, 24.2, 35.2, 13.0.3, 26.0.12, 13.0.12, 21.0.5, 20.0.39, 13.0.14, 13.0.15, 26.0.2, 36.0.2 e 7.9 (limitatamente al seguente periodo: «nonché le parole: "di ultima istanza" sono soppresse»).

Esprime, inoltre, sugli emendamenti che seguono, parere di nulla osta, alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi riportate:

a) sull'emendamento 7.12, che venga coordinato con il comma 3 dell'articolo 7, in quanto nell'attuale formulazione risulterebbe coperta solo la parte incrementale dei maggiori oneri previsti dal combinato disposto delle norme;

b) sull'emendamento 7.9, relativamente alla terza parte, che, ovunque ricorra, la parola: «utilizzo», venga sostituita dall'altra: «riduzione»;

c) sull'emendamento 20.26, che all'articolo 20, comma 2, venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «fermo restando che ai predetti rappresentanti degli utenti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato»;

d) sugli emendamenti 24.5 e 24.7, che vengano soppresse le clausole di copertura ivi indicate;

e) 35.0.9 (nuovo testo) che il riferimento all'apposito capitolo di entrata sia posto al comma 3 e non al comma 4.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali tale parere deve comunque intendersi espresso fino

a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, per la parte corrente, 64.665.000 euro per il 2002, 110.806.000 euro per il 2003 e 92.756.000 per il 2004, per la parte in conto capitale, 225.387.000 euro per il 2002, 347.515.000 euro per il 2003 e 294.184.000 per il 2004. Si segnala, inoltre, che il parere su tali ultimi emendamenti è reso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

(Estensore: Nocco)

su ulteriori emendamenti

20 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.1 (Nuovo testo), 13.0.700, 13.0.14 (Nuovo testo), 13.0.15 (Nuovo testo), 16.0.2 (Nuovo testo), 26.0.500, 26.0.2 (Nuovo testo), 35.2 (Nuovo testo), 35.2 (Ulteriore nuovo testo) e 36.0.2 (Nuovo testo) e parere di nulla osta sugli emendamenti di seguito riportati alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi indicate:

a) per l'emendamento 7.0.3 (Nuovo testo), a condizione che venga soppresso il comma 4 e che, al comma 3, dopo le parole: «presente articolo», siano inserite le altre: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002»;

b) per l'emendamento 9.2 (Ulteriore nuovo testo), a condizione che venga soppresso il comma 2;

c) per l'emendamento 9.3 (Nuovo testo), a condizione che venga soppresso il comma 1-*quinquies*;

d) per l'emendamento 13.0.12 (Nuovo testo), a condizione che, al comma 1, venga indicato il soggetto beneficiario dello stanziamento previsto;

e) per l'emendamento 13.0.900, a condizione che le parole: «finalizzato, nell'interesse nazionale e a completamento» vengano sostituite dalle altre: «nell'ambito degli»;

f) per l'emendamento 21.0.5 (Nuovo testo), a condizione che venga approvato l'emendamento 13.3 e che, dopo il comma 1, venga inserito il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

A parziale rettifica del parere precedentemente reso sugli emendamenti 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7 e 13.0.20 esprime parere di nulla osta su di essi, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano rispettivamente approvati i subemendamenti 13.0.8/1, 13.0.2/1, 13.0.6/1, 13.0.7/1 e 13.0.20/1, sui quali il parere è di nulla osta.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti 24.7 (Nuovo testo), 26.0.100, 35.0.9 (Ulteriore nuovo testo) e 35.0.250, segnalando tuttavia che il parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive. Si segnala, infine, che, anche il parere su tali ultimi ulteriori emendamenti, è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

20 marzo 2002

La Giunta, esaminato il disegno di legge, raccomandando alla Commissione di merito di valutare che quanto previsto dall'articolo 3 non risulti in contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato, segnalata l'opportunità che le previsioni contenute nell'articolo 8 siano notificate all'Unione europea, nonché l'opportunità di valutare la compatibilità di quanto previsto dall'articolo 28 con la normativa comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, esprime un parere non ostativo.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Art. 1.

*(Promozione e sviluppo di nuove
piccole e medie imprese)*

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «ad elevato impatto tecnologico» sono inserite le seguenti: «ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

Art. 2.

*(Disposizioni per la definizione
delle agevolazioni di cui agli articoli
6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317)*

1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Art. 1.

*(Promozione e sviluppo di nuove
piccole e medie imprese)*

Identico

Art. 2.

*(Disposizioni per la definizione
delle agevolazioni di cui agli articoli
6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317)*

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo pre-competitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)

1. *Identico.*

2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata)

1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64)

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma.

3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.

4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

Art. 5.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64)

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, **il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono fissati termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso regolamento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49*)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regolamentare, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso **provvedimento** può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 6.

(*Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49*)

1. *Identico:*

«3. **Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi**, l'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presentato domanda di partecipazione; **per una quota pari al 50 per cento, in relazione a quelle, fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente Titolo; e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori delle partecipazioni assunte ai sensi del medesimo Titolo come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a **patrimonio netto** delle partecipazioni **in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria**, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. **A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».**

Art. 7.

(Misure in favore dello sviluppo della larga banda)

1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di inve-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)

1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonchè dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.

3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*.

Art. 8.

(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.

4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato.

Art. 7.

(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620.000 euro per l'anno 2002, di 7.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese **di tutti i settori economici**, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di **10.620.000** euro per l'anno 2002, di **12.950.000** euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante **corrispondente** riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, **per l'anno 2002**, mediante riduzione dello stanziamento **previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.**

4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: «lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro»; al quarto periodo, le parole da: «le imprese del credito» fino a: «della carta di credito formativa e che» sono soppresse.

5. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di appa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

recchi nuovi, collegabili ad *Internet* quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46)

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati».

Art. 11.

(Interventi a sostegno dello sviluppo del processo di innovazione delle imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero)

1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specifica-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti *de minimis*, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 12.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 9.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis)

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 12.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 10.

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia)

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, **concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006**, come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 13.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis)

1. Ai fini dello sviluppo del **piano** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è **differito al 31 dicembre** 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di **20.000.000 di euro e sono erogate** con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. **A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

Art. 14.

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)

1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:

a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;

b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, **con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza**».

Art. 13.

(Incentivi per il settore delle fonderie)

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)

1. *Identico:*

«64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura **non inferiore** alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma».

Art. 17.

(Incentivi per il settore delle fonderie)

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 12.900.000 euro per l'anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva **in esubero** e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di **11.900.000** euro per l'anno 2002 e di **13.500.000** euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. *Identico:*

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso **la riorganizzazione** della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) *identica;*

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, **in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;**

d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 19.

(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)

1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi di-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 14.

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

plomatiche italiane all'estero, è autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 20.

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. **In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400**, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi **nazionali e comunitari**, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, **disegni e modelli** e diritto d'autore **nonché di fatti-specie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale**, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate **a composizione collegiale** per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera *a*), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

Art. 16.

(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 4), della legge 22 aprile 1941, n. 633, **come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95**, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.

2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Identico.

Art. 22.

(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero **10)**, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.

2. *Identico.*

3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.

Art. 23.

(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

Art. 18.

(Premi con franchigia)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

Art. 24.

(Premi con franchigia)

1. *Identico.*

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia **di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, lettera introdotta dal comma 1 del presente articolo**, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(*Attuario incaricato*)

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

Art. 20.

(*Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto*)

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

Art. 25.

(*Attuario incaricato*)

1. *Identico.*

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'ISVAP è regolamentata l'attività dell'attuario incaricato.

Art. 26.

(*Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto*)

1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di **osservare l'andamento degli** incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, **va-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento del comitato di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lutando in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, **da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. All'articolo 12-ter, comma 1, primo periodo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soppresse le parole: «a conclusione».

6. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppresse le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7. *Identico.*

Art. 27.

(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti *Internet* che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo *fax* o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

4. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata».

2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.

3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-*bis* della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Modalità di risarcimento del danno)

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui l'assicuratore ed il danneggiato abbiano concordato, entro i termini di cui al primo comma, la ripara-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zione dei danni subiti dal veicolo, il termine di quindici giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di ricevimento da parte dell'assicuratore della relativa documentazione fiscale. Lo stesso termine vale anche nel caso in cui il danneggiato abbia delegato all'autoriparatore la riscossione dell'importo da liquidare. Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo al momento del sinistro ed agli ulteriori oneri e danni derivanti dalla sua eventuale sostituzione, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari a tale complessivo valore».

3. All'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 29.

**(Modifica dell'articolo 642
del codice penale)**

1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)

Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali e/o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata».

Art. 31.

(Disposizioni per la banca dati sinistri)

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole «e recare l'indicazione» sono inserite le seguenti: «del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

Art. 21.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale)

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.

2. Il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di riserve di capacità di accesso alle nuove infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti che realizzano tali infrastrutture è disposto sino al raggiungimento di un livello di nuova capacità complessiva nazionale di importazione, determinato per tipologie di infrastrutture dal Ministero delle attività pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e».

2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

Art. 32.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale)

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, **trasporto e stoccaggio** di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.

2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota non inferiore all'80 per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

duttive, tenendo conto delle finalità di cui al medesimo comma 1.

3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2002, di 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 77.000.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cento delle nuove capacità realizzate. L'entità della quota ed il periodo di allocazione sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.

3. *Identico.*

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di **18.000.000** di euro per l'anno 2002, di **90.000.000** di euro per l'anno 2003 e di **154.000.000** di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando **gli accantonamenti relativi** al Ministero delle attività produttive, **quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.**

Art. 33.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 23 dicembre 2000, n. 388, di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 34.

(Interpretazione autentica degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, relative all'obbligo di affidamento esclusivamente a mezzo di gara del servizio di distribuzione del gas, si interpretano nel senso che è venuto meno il presupposto per l'esercizio della facoltà di riscatto di cui agli articoli 24, 25 e 26 del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, relative al regime di transizione nell'attività di distribuzione, si interpretano nel senso che il periodo transitorio si intende automaticamente prolungato al verificarsi delle condizioni indicate nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Ai sensi della delibera CIPE del 27 aprile 1984, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984, in casi e condizioni eccezionali, il termine previsto dall'articolo 15, comma 10-bis, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, può essere prorogato una sola ulteriore volta con provvedimento delle amministrazioni competenti.

Art. 35.

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, **fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1999**, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Gasdotti internazionali di importazione)

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.

2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.

Art. 24.

(Contributo straordinario all'ENEA)

1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

(Gasdotti internazionali di importazione)

Identico

Art. 37.

(Contributo straordinario all'ENEA)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

Art. 25.

(Elenco dei prodotti esplodenti)

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA».

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 **della legge n. 388 del 2000**, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza **nel campo del solare termico e delle celle combustibili** rispetto al semestre precedente.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 38.

(Elenco dei prodotti esplodenti)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplosivi, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplosivi, nei limiti del fondo di cui al comma 1.

Art. 26.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443)*

1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 39.

(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone)

1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.

Art. 40.

(Disposizioni per la corretta applicazione delle norme in materia di gas naturale)

1. Con la dizione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, si intende il gas di origine naturale estratto dai giacimenti, sottoposto a trattamenti fisici per la separazione dei prodotti condensabili, miscelato con alcuni gas inerti al fine di renderlo idoneo all'immissione al consumo, ed immesso nelle reti di trasporto e distribuzione, corrispondente alla tariffa doganale NC27112900.

Art. 41.

(Interpretazione autentica degli articoli 4 e 9 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741)

1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, si interpreta nel senso che la concessione per la lavorazione degli oli minerali grezzi è unica e comprende anche qualsiasi lavorazione dei residui, comunque da destinarsi, e di tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'articolo 9 del citato regio decreto-legge n. 1741 del 1933, ai fini del rinnovo fino a venti anni della concessione, si interpreta nel senso che gli impianti industriali di cui si deve tener conto sono quelli risultanti dall'insieme degli atti autorizzativi rilasciati con riferimento al medesimo stabilimento.

Art. 42.

(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali)

1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 43.

(Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «entro un anno dalla data» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime».

Art. 44.

(Criteri di assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica)

1. Fatte salve le assegnazioni ai contratti esistenti, al fine di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale massimizzando l'utilizzo delle linee elettriche di interconnessione con l'estero, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea sul mercato unico dell'energia elettrica, il Ministero delle attività produttive può assegnare la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee medesime ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in grado di assicurare, sulla base di contratti pluriennali, un completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l'80 per cento delle ore annue.

2. I contratti bilaterali di fornitura relativi all'utilizzo della capacità di cui al comma 1 sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO V

MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 27.

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati)

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V

MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 45.

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati)

Identico

Art. 46.

(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) attribuire all'autorità amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 28.

(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili)

1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 47.

(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili)

1. **Fino alla data di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**, per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 29.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580.000 euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 48.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, **pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003**, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

4. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 49.

(Rinnovo dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un mas-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 30.

(Istituzione del punto di contatto OCSE)

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 31.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

simo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

Art. 50.

(Istituzione del punto di contatto OCSE)

Identico

Art. 51.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera *e*) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:

a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;

c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 32.

(*Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410*)

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive».

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

(*Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410*)

1. *Identico.*

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla **ricostituzione dell'organo.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio.

Art. 33.

(Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: «In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo».

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;

b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico o sociale, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico o sociale sia nettamente prevalente».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 53.

(Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59)

Identico

Art. 54.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7)

1. *Identico*:

«*b-bis*) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i **duemila-cinquecento** metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;

b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, **sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo**, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, so-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 35.

(Modifica all'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ciale, **sindacale** o **associativo** sia nettamente prevalente».

Art. 55.

(Modifica all'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580)

1. Al **terzo periodo del** comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 56.

(*Protesti bancari*)

1. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti»; nel secondo periodo, le parole: «il presidente» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile dirigente dell'ufficio protesti»;

b) al comma 4, le parole: «del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile dirigente dell'ufficio protesti».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti».

Art. 57.

(Modifiche alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario)

1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)»;

b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: «è sottoscritta dal trattario» sono inserite le seguenti: «; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale»;

c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

«7-bis) l'indicazione del luogo e delle data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente».

Art. 58.

(Differimento di termini)

1. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 59.

(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi)

1. Gli organismi di certificazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, versano a favore del bilancio dello Stato una somma pari a 3 euro per ciascuna verifica periodica di cui all'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, senza maggiori oneri a carico degli utenti. L'importo della suddetta somma è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

2. Le entrate derivanti dal pagamento della somma di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero delle attività produttive, ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità generale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori e dei montacarichi, da effettuare anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Le modalità di pagamento della somma di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 60.

(Fondi rotativi)

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VI

MISURE DI ADEGUAMENTO
A DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Art. 36.

(*Modifiche al decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171*)

1. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

«6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4».

2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di emergenza».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

CAPO VI

MISURE DI ADEGUAMENTO
A DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Art. 61.

(*Modifiche al decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171*)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco».

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate di emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.

2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

